

SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA

N. 1609

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori CARUSO, MUGNAI, CASSON, DI LELLO
FINUOLI, VALENTINO e ZICCONI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 MAGGIO 2007

Modifica delle disposizioni processuali di cui all’articolo 134 del
codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo
10 febbraio 2005, n. 30

ONOREVOLI SENATORI. - La legge 12 dicembre 2002, n. 273, stabiliva, fra altro, all'articolo 16, che fossero istituite sezioni specializzate a composizione collegiale, presso taluni tribunali e corti d'appello, per la trattazione delle controversie riguardanti la proprietà industriale e intellettuale.

Il Governo diede quindi luogo al conseguente varo del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, con cui vennero istituite le dette sezioni, e provvide, altresì, con il successivo codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, a stabilire all'articolo 134, comma 1, che nei procedimenti assegnati alle dette sezioni (oltretutto in quelli in materia di illeciti afferenti all'esercizio di diritti di proprietà industriale ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e degli articoli 81 e 82 del Trattato che istituisce la Comunità europea) dovesse essere utilizzato, in termini di modello processuale, il cosiddetto «rito societario» introdotto con il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5. Della correttezza del detto procedimento legislativo ha dubitato il tribunale di Napoli, sotto il profilo della duplice violazione del precetto costituzionale stabilito nell'articolo 76 della Costituzione, con riferimento sia al citato articolo 134 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sia agli articoli 15 e 16 della legge 12 dicembre 2002, n. 273.

Secondo l'assunto del giudice rimettente, la mancanza costituzionale del primo sarebbe consistita nel radicale difetto di attribuzione del potere legislativo in capo al soggetto delegato, mentre i secondi (gli articoli 15 e 16 della legge delega) avrebbero dovuto essere censurati sotto il profilo della genericità della delega in relazione alla mancanza di specifici principi e criteri direttivi.

La Corte costituzionale ha esaminato e risolto la questione con la sentenza n. 170 del 18 aprile-17 maggio 2007, dichiarando la illegittimità costituzionale del denunciato articolo 134, comma 1.

La Corte ha rilevato che nessun utile richiamo era operato (ed era peraltro operabile) dal citato decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, al fine di stabilire la necessaria connessione da cui far scaturire il presupposto giuridico della azione legislativa delegata, in relazione alla disposta adozione del cosiddetto «rito societario», quale modello processuale da applicarsi a tutte le controversie in materia. La pronuncia è da ritenersi pacificamente fondata, non foss'altro che alla luce della ragione della incompatibilità sotto il profilo temporale (pure dalla Corte stessa ravvisata) della legge delega 12 dicembre 2002, n. 273 (base giuridica della norma denunciata di incostituzionalità) e del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, che è ad essa successivo, con cui è stato introdotto nel nostro sistema processuale il richiamato «rito societario»: con la discendente, ineluttabile conseguenza della non utilizzabilità di disposizioni contenute nel secondo, nell'ambito di una produzione legislativa la cui legittimità riposa, prima che per ogni altra ragione, nel doversi richiamarsi a precetti contenuti nella prima.

Alla fondatezza delle ragioni giuridiche sollevate dal giudice rimettente e (comunque) alla indiscutibilità della decisione stabilita dalla Corte costituzionale non si accompagna tuttavia un'utilità e una condivisibilità di merito, sia in termini transitori (con riferimento alle sorti dei giudizi in corso), sia in relazione all'opportunità della scelta a suo tempo (non correttamente, ma fondatamente) operata dal legislatore delegato.

Si vuole insomma dire che l'impiego del cosiddetto «rito societario» nelle materie di cui si discute continua ad apparire utile ed opportuno, pur senza dissentire in ordine a quanto (per altra e fondata ragione) stabilito dalla Corte costituzionale.

Il rimedio è, come il presente disegno di legge si propone di fare, quello dell'urgente (anche ai fini della prosecuzione dei giudizi in corso) ripristino con legge ordinaria della

norma dichiarata incostituzionale. L'articolo 1 del disegno di legge è a tale scopo destinato, mentre l'articolo 2 dispone che la norma nuovamente vigente dovrà essere applicata anche ai giudizi introdotti anteriormente al deposito della sentenza della Corte costituzionale, che non siano stati nel frattempo oggetto di prosecuzione con altro rito.

L'articolo 3 prescrive, infine, l'immediata entrata in vigore della legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifica dell'articolo 134, comma 1, del codice della proprietà industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

1. L'articolo 134, comma 1, del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, è sostituito dal seguente:

«1. Nei procedimenti giudiziari in materia di proprietà industriale e di concorrenza sleale, con esclusione delle sole fattispecie che non interferiscono neppure indirettamente con l'esercizio dei diritti di proprietà industriale, nonché in materia di illeciti afferenti all'esercizio di diritti di proprietà industriale ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e degli articoli 81 e 82 del Trattato che istituisce la Comunità europea, la cui cognizione è del giudice ordinario, ed in generale in materie di competenza delle sezioni specializzate, comprese quelle che presentano ragioni di connessione anche impropria, si applicano le norme dei capi I e IV del titolo II e quelle del titolo III del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e, per quanto non disciplinato dalle norme suddette, si applicano le disposizioni del codice di procedura civile in quanto compatibili, salva in ogni caso l'applicabilità dell'articolo 121, comma 5, del presente codice.».

Art. 2.

(Norma transitoria)

1. Ai procedimenti in corso alla data del 18 maggio 2007, per i quali successivamente a tale data non siano stati formati atti, o

svolte attività processuali, incompatibili con le norme dei capi I e IV del titolo II e quelle del titolo III del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, si applicano le suddette norme.

2. I procedimenti introdotti successivamente alla data del 18 maggio 2007, e quelli in corso alla stessa data, per i quali dopo tale data siano stati formati atti, o svolte attività processuali, incompatibili con le norme dei capi I e IV del titolo II e quelle del titolo III del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, sono proseguiti secondo le disposizioni processuali da ultimo impiegate, ma le parti hanno facoltà di richiedere l'applicazione del secondo comma dell'articolo 70-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368. Tale facoltà è esercitata mediante dichiarazioni dei difensori, che gli stessi possono rispettivamente comunicarsi anche a mezzo telefax o messaggio di posta elettronica, e che devono essere depositate nella cancelleria del giudice a cura della parte più diligente. In tale caso il procedimento prosegue con le attività che avrebbero dovuto essere svolte al momento del mutamento del rito.

Art. 3.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

